



Tribunale di Lodi

Presidenza

Ai Magistrati togati ed onorari del Tribunale e del Giudice di Pace

Pc. Al Sig. Presidente della Corte D'Appello

Al sig. Procuratore della Repubblica

Al sig. Presidente dell'Ordine degli avvocati

Al Personale amministrativo

Prot. 194/INT DEL 16.4.2020

Oggetto: Misure organizzative a seguito del Dl.23\2020 relative al periodo 16 aprile-11 maggio.

Il Presidente

Letti il Dl.8 marzo 2020 n.11, il Dl.17 marzo 2020 n.18 , il Dl 8 aprile 2020 n.23 ed il DPCM 8 marzo 2020

Visti in particolare gli art.83 Dl.18\2020 e 36 Dl 23\2020;

Premesso che il predetto art.36 dl 23\2020 ha disposto il differimento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);

attesa la necessità di continuare a garantire l'indifferibile ed essenziale servizio legato alla giurisdizione ;

disciplinata con il presente provvedimento l'attività relativa **al periodo 16 aprile - 11 maggio 2020**,

richiamati tutti i precedenti provvedimenti anche organizzativi, le riunioni di sezione con i magistrati dell'ufficio , il protocollo per la celebrazione delle udienze con

imputati detenuti , siglato con la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati di Lodi

Dispone

Settore penale

Nel settore penale nel periodo di riferimento - in conformità a quanto avvenuto finora - verranno trattati in attuazione di quanto previsto dal citato art.83 lett. b) dl18\2020 e dall'art.36 dl 23\2020 i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato.

I restanti processi penali - in conformità alle intese già raggiunte - verranno rinviati fuori udienza a data successiva l'11 maggio : se si tratta di procedimenti in discussione potranno essere rinviati ,secondo l'apprezzamento del singolo giudice tenendo conto delle esigenze di ciascun ruolo , anche nel periodo compreso fra il 11 maggio ed il 30 giugno; le udienze dibattimentali in cui è prevista l'assunzione di testi dovranno essere rinviate a data successiva il 30 settembre 2020. Potranno essere previste deroghe nel caso di motivata urgenza di trattazione in data antecedente il predetto 30 settembre e comunque sentito il Presidente del Tribunale per l'adozione delle opportune cautele sanitarie.

I processi si svolgeranno, come già prescritto con nota del 26 febbraio u.s.,unicamente nelle aule dibattimentali a porte chiuse ex art.472 cpp.

Settore civile e lavoro

Nel periodo di riferimento-in continuità con quanto avvenuto dall'11 marzo-verranno trattate tutte le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita', fra cui le udienze presidenziali di separazione ed i collegi ex art.337 bis cpc relativi al mantenimento di minori; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità

incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza verrà fatta dal Presidente di Sezione (dal Presidente del tribunale per l'Ufficio del Giudice di pace) o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio.

Quanto alla materia fallimentare, salvo ulteriori determinazioni dei giudici delegati, e considerato in ogni caso l'art.10 DI 23\2020, sono da considerare urgenti –salva l'improcedibilità appena richiamata– le cause prefallimentari nelle quali è prossimo il termine annuale di cui all'art.10 Lf, nelle quali si stia consolidando un'ipoteca, stia trascorrendo il periodo di sospetto per l'azione revocatoria oppure vi sia una diversa motivata ragione di urgenza rappresentata dall'istante.

E' raccomandato lo svolgimento "virtuale" delle udienze civili –anche collegiali e soprattutto se si tratta di procedimenti camerale ex art.337 bis cpc riguardanti il mantenimento dei minori – che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

E' suggerito, in conformità alla previsione dell'art.83 DI.18\2020, previo consenso del presidente di Sezione e delle parti, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto con il programma Teams. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, e ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Le modalità di svolgimento delle udienze da remoto o con trattazione scritta successive all'11 maggio potranno essere oggetto di successivo confronto con l'Ordine degli Avvocati di Lodi.

Le udienze civili relative alle urgenze come sopra individuate che non potranno svolgersi con trattazione scritta o da remoto, si terranno nelle aule dibattimentali, comunque a porte chiuse e con la sola presenza del giudice e delle parti, con le modalità già disciplinate nei provvedimenti del 23 febbraio.

I restanti processi civili fissati fra il 16 aprile e l'11 maggio sono rinviati: le udienze fissate nel predetto arco temporale, ove sia possibile la trattazione scritta (per esempio

udienze di precisazione delle conclusioni o ammissione prove) sono rinviate a data immediatamente successiva all'udienza dell'11 maggio così da consentirne una rapida definizione ed impedire un aggravarsi dell'arretrato pregiudicato da una sostanziale immobilità che si protrae dal 21 febbraio .

Trattazione di affari che non richiedono la presenza delle parti e dei difensori

Continuerà nel periodo dal 15 aprile-11 maggio il lavoro dei magistrati relativo all'esame di istanze e rendiconti della volontaria giurisdizione che non richiede la presenza di parti e difensori e comunque la trattazioni di tutti quegli affari relativi ai settori civili e penali (in via esemplificativa liquidazione parcelle gratuito patrocinio, liquidazioni onorari Ctu e ausiliari del giudice; decreti ingiuntivi, esame istanze, decreti penali) che non richiedono la presenza della parte pubblica o privata , del difensore o dell'ausiliare del giudice.

I magistrati procederanno nel lavoro di smaltimento dell'arretrato.

Camere di consiglio.

Le camere di consiglio della sezione civile continueranno ad essere svolte da remoto.

Orari e modalità di accesso alle cancellerie

Restano ferme tutte le misure organizzative adottate per disciplinare l'orario ridotto di apertura delle cancellerie e le modalità di accesso

Prescrizioni sanitarie

Continueranno ad essere osservate tutte le prescrizioni sanitarie già adottate e la cui osservanza è stata oggetto già richiamata in altri provvedimenti.

Il Presidente Vicario

